

FAQ

RA/01

DOMANDA 1: Con riferimento ai criteri di ammissibilità delle proposte di progetto pilota, il bando, al punto 3 dell'articolo 1, definisce il "borgo" come *"il nucleo storico prevalentemente isolato e/o separato rispetto al centro urbano e pertanto non coincidente con il centro storico o porzioni di esso."* Al successivo articolo 5, il punto c) specifica che l'insediamento storico deve essere costituito da *"un numero di unità immobiliari residenziali non superiore alle 300 unità."*

A tal proposito, con riferimento a borghi che non rientrano nella categoria dei "piccoli o piccolissimi" ma con popolazione inferiore a 5000 abitanti si chiede:

- Se sia possibile individuare il "borgo" nel nucleo più antico storicamente omogeneo (es: ricetto di un castello intorno al quale si è sviluppato un centro urbano). Diversamente si chiede di avere maggiori indicazioni in merito alla individuazione del *"nucleo storico prevalentemente isolato e/o separato rispetto al centro urbano"*.
- Se il limite indicato in 300 unità sia perentorio o indicativo e se nelle "unità immobiliari residenziali" siano da conteggiarsi anche gli edifici in stato di collabenza o non utilizzati.
- Come individuare l'unità immobiliare. In particolare si chiede se si debba far riferimento all'attuale suddivisione catastale e/o proprietaria, che è comunque variabile, oppure alla suddivisione originaria degli edifici storici, prescindendo dalle suddivisioni e frazionamenti successivi.
- Se siano ammissibili interventi esterni al borgo, nel caso in cui essi siano strettamente connessi alla strategia di intervento nel borgo stesso (es: realizzazione di percorsi naturalistici nelle immediate vicinanze del borgo, interventi in monumenti nelle vicinanze del borgo in cui insediare attività strettamente complementari a quelle previste nel borgo come residenze per artisti che hanno lo studio all'interno del borgo).

RISPOSTA 1:

- Ai fini della individuazione del borgo storico candidabile, l'Avviso approvato tiene conto delle definizioni contenute nelle Linee guida (ministeriali) e le Linee di indirizzo regionali. L'Avviso per la selezione del progetto pilota regionale da presentare al Ministero prevede che il borgo, oggetto di intervento, coincida con il centro urbano del territorio comunale nei piccoli e piccolissimi comuni, mentre, nel caso di realtà comunali più grandi, il borgo è da intendersi come nucleo storico, prevalentemente isolato e/o separato dal centro urbano e pertanto non coincidente con il centro storico o porzioni di esso. Le Linee guida non forniscono specifici parametri dimensionali per l'individuazione della fattispecie di comuni piccoli e piccolissimi; sebbene, come precisato dal Ministero, ai fini di un distinguo tra comuni piccoli e piccolissimi e altre realtà comunali più grandi, possono essere presi in considerazione alcuni riferimenti normativi (sul punto, la legge 158/2017 (Misure di sostegno dei piccoli comuni...), all'art. 1 c.2 definisce "piccoli comuni" quei comuni con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti). Ad ogni modo, il Ministero ha chiarito che non è stato (volutamente) dimensionato il "piccolo e piccolissimo comune" per evitare di inserire vincoli e paletti che potrebbero rappresentare un inutile ostacolo alla presentazione di candidature e progetti interessanti, demandando alle Regioni la selezione di un borgo in coerenza con la ratio delle indicazioni contenute nelle Linee guida ministeriali. La definizione di Borgo proposta ai fini dell'intervento PNRR ha voluto quindi consentire una discrezionalità alle Regioni nella selezione, evidenziando, tuttavia, che questo intervento non deve essere confuso con un "tradizionale" programma di recupero dei centri storici, con ciò, da un lato, escludendo nelle città medio-grandi un progetto localizzato nei centri storici, dall'altro consentendo di intervenire nel nucleo storico solo nelle realtà molto piccole ove, di fatto, il centro abitato può essere in molti casi assimilato allo stesso "borgo" e che abbia conservato la riconoscibilità della sua struttura insediativa storica e la continuità dei tessuti edilizi storici con consistenti porzioni del patrimonio edilizio in stato di abbandono e con un decremento demografico progressivo e prevalente, come risultante dal report dell'ISTAT sulla dinamica demografica degli ultimi 10 anni.
- Nel riferimento dimensionale delle "300 unità immobiliari residenziali", quale parametro indicativo di una modesta consistenza edilizia dell'insediamento oggetto di intervento, sono da conteggiarsi anche gli edifici in stato di collabenza o non utilizzati.
- Per l'unità immobiliare residenziale si fa riferimento a quella catastale esistente che presenta una destinazione funzionale e reddituale autonoma.
- Il Comune può candidare, pertanto, la proposta progettuale riguardante un borgo individuato sul proprio territorio sulla base di una valutazione di coerenza con quanto sopra riportato.

- Ogni Progetto pilota di rigenerazione culturale, economica e sociale deve individuare interventi con finalità di interesse collettivo sostenibili nel tempo, sinergici e integrati tra loro, funzionali a rivitalizzare il tessuto socioeconomico del borgo storico, in grado di produrre effetti in termini di crescita occupazionale, contrasto all'esodo demografico, incremento della partecipazione culturale e dell'attrattività turistica.
- L'ammissibilità degli interventi a cui si riferisce il quesito è legata pertanto ad una valutazione di merito relativa alla coerenza e sinergia degli stessi con la finalità della proposta e gli obiettivi di recupero e sviluppo culturale, occupazionale e demografico del borgo.

DOMANDA 2. E' possibile individuare, nell'ambito del progetto pilota, una linea di intervento dedicata al rafforzamento e alla capacitazione amministrativa al fine di coinvolgere professionalità specifiche e non presenti all'interno dell'ufficio comunale per il coordinamento complessivo degli interventi (es: direzione artistica, consulenze scientifiche...)?

RISPOSTA 2: Si precisa che le spese ammissibili all'interno dell'art. 1 comma 1 del decreto-legge 80/2021 - salvo quanto diversamente ed in via più restrittiva, ha disciplinato o potrà disciplinare l'avviso pubblico di riferimento - sono quelle riferite ad attività di supporto operativo alle strutture interne "se ciò è essenziale per l'attuazione della riforma o dell'investimento proposto". A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta di seguito un elenco di attività espletabili dal personale in questione che, qualora riferite a specifici progetti finanziati dal PNRR, possono formare oggetto di rendicontazione:

- incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica archeologica;
- incarichi in commissioni giudicatrici;
- altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR.

Si evidenzia infine che in questa categoria rientrano le spese per il personale proveniente solo da reclutamenti a tempo determinato secondo quanto previsto dal citato decreto-legge n. 80 del 2021 e che, in ogni caso, tali spese potranno avere ad oggetto esclusivamente nuove assunzioni, non potendosi procedere al finanziamento di spese relative al personale già incluso nella pianta organica delle amministrazioni titolari di interventi PNRR.

Dalla categoria, sono escluse tutte le attività riconducibili nell'area della "assistenza tecnica". Con il termine "assistenza tecnica" devono intendersi tutte le azioni di supporto finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività richieste nel processo di attuazione complessiva dei PNRR e necessarie a garantire gli adempimenti regolamentari prescritti. Come specificato all'articolo 6, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, fanno parte di questa categoria le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, in particolare studi, analisi, attività di supporto amministrativo alle strutture operative, azioni di informazione e comunicazione, consultazione degli stakeholders, spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni.

Per questi motivi le spese menzionate di "assistenza tecnica, coordinamento, gestione e project management" non risulterebbero comunque ammissibili e coerenti con quanto stabilito dalla normativa vigente.

In ogni caso si rinvia alla circolare RGS n. 4 del 18 gennaio 2022 con cui sono stabilite le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni titolari dei singoli interventi possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il predetto personale da rendicontare a carico del PNRR in forza di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 80/2021 nella versione integrata da ultimo con la L. 29 dicembre 2021, n. 233. (Si allega circolare n. 4)

DOMANDA 3: In relazione all'articolo 10.4 del bando, per cui sono ammissibili spese di progettazione e assistenza tecnica, direzione lavori e collaudo fino ad un massimo del 10%, si chiede se tale limite è riferito all'ammontare complessivo del finanziamento (20 milioni) oppure se la soglia è in relazione alla singola scheda intervento.

RISPOSTA 3: L'art. 10, comma 4 dell'Avviso precisa che le spese di progettazione, di assistenza alla pianificazione, direzione dei lavori e collaudo sono ammissibili fino ad un massimo del 10% dell'intero importo finanziato, si fa riferimento all'**ammontare complessivo del finanziamento**.

DOMANDA 4: Si chiede se le voci della sezione 4 - Quadro economico siano da ricomprendersi in modo unitario e complessivo all'interno di tale limite del 10%:

- c. spese servizi di architettura ed ingegneria (art.46 D.Lgs. n. 50/2016) per la progettazione degli interventi
- d. spese per servizi di pianificazione economico-finanziaria e gestionale
- f. spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, opere d'ingegno, incentivi per funzioni tecniche.

RISPOSTA 4: Le voci di spesa indicate nella sezione 4 - Quadro economico (c, d, ed f) sono da ricomprendersi in modo unitario e complessivo all'interno del limite del 10%.